



CH-3015 Berna, USTRA

Ai Dipartimenti cantonali responsabili
in materia di protezione della popolazione e
circolazione stradale

Vs. riferimento:
Ns. riferimento: M461-1320/Leo
Collab. responsabile: Carole Leuenberger
Berna, 1 marzo 2014

Istruzioni concernenti la guida di veicoli della protezione civile

(art. 17 cpv. 5 lett. d, art. 24c lett. d, art. 150 cpv. 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, [OAC])

Signore e signori Consiglieri di Stato,

le istruzioni di cui in oggetto hanno l'obiettivo di equiparare, fino a nuove disposizioni, i membri della protezione civile ai vigili del fuoco riguardo ai requisiti per la guida di mezzi pesanti nello svolgimento della loro attività.

In virtù dell'articolo 150 capoverso 6 OAC emaniamo le seguenti

Istruzioni:

1. Analogamente all'autorizzazione alla guida di veicoli dei servizi antincendio sancita nell'articolo 17 capoverso 5 lettera d nonché nell'articolo 24c lettera d OAC, anche i titolari della sottocategoria C1 con l'indicazione complementare (codice) 118 sono autorizzati a guidare per operazioni di intervento ed esercitazioni della protezione civile tutti i relativi veicoli, indipendentemente dal numero di posti e dal peso totale, purché siano soddisfatte le condizioni inerenti al veicolo d'esame menzionate nei suddetti articoli.
2. La deroga, a carattere provvisorio, non ha effetto pregiudizievole su una futura regolamentazione definitiva, da elaborare nel quadro della procedura legislativa ordinaria.
3. Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2014.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Ufficio federale delle strade

Sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle
Direttore